



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Ordinanza del Sindaco

Proposta n. STAFSIND 1849/2026

Ordinanza. n. **25** del **27/03/2026**

Oggetto: PARZIALE RETTIFICA ORDINANZA N. 24/2026 CON OGGETTO "DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE ANCHE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI E DIVIETO ASSOLUTO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI QUALSIASI GRADAZIONE E GENERE CONTENUTE IN BOTTIGLIE O ALTRI INVOLUCRI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA SANTA 2026".

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 24/2026 con oggetto "***DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE ANCHE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI E DIVIETO ASSOLUTO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI QUALSIASI GRADAZIONE E GENERE CONTENUTE IN BOTTIGLIE O ALTRI INVOLUCRI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA SANTA 2026***";

Atteso che è opportuno apportare una specifica al punto :

“ - l'inosservanza delle limitazioni e dei divieti su riportati comporta l'applicazione delle sanzioni delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267”, che verrà sostituito con :

- l'inosservanza delle limitazioni e dei divieti su riportati comporta l'applicazione delle sanzioni delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, ai sensi degli articoli 7 bis del D. Lgs. 267/2000 per le bevande non alcoliche in vetro e lattine, e art. 50 comma 7 bis 1 per le bevande alcoliche;

Dato atto che l'ordinanza rimane invariata in tutte le sue parti, tranne la sopra riportata modifica parziale;

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi;

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono trascritti, rettificare parzialmente l'Ordinanza Sindacale n. 24/2026 al punto :

“ - l'inosservanza delle limitazioni e dei divieti su riportati comporta l'applicazione delle sanzioni delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267”

con

“- l'inosservanza delle limitazioni e dei divieti su riportati comporta l'applicazione delle sanzioni delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, ai sensi degli articoli 7 bis del D. Lgs. 267/2000 per le bevande non alcoliche in vetro e lattine, e all'art. 50 comma 7 bis 1 per le bevande alcoliche”;

Dispone altresì che il presente provvedimento sia trasmesso a:

- Prefettura di Trapani e ai fini dell'esecuzione:
- Questura di Trapani pec : dipps185.00F0@pecps.poliziadistato.it
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza
- Ai Dirigenti dei Settori comunali interessati: III - V e VII
- Al Presidente ATM;
- Al Legale Rappresentante FormulAmbiente;

Che la presente Ordinanza venga resa pubblica mediante le pubblicazione in Albo Pretorio on-line e diffusa con i portali social del Comune.

Informa

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR Sicilia o, in alternativa, entro 120 gg. dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia.

Trapani, li 27/03/2026

Il Redattore
Lorito Tania



II SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 27/03/2026